

**BANDO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE. SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO E PROFESSIONI CHE HANNO SUBITO RIPERCUSSIONI NEGATIVE NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.**

**Data inizio pubblicazione all'albo pretorio del comune di Colle di Val d'Elsa: 15/11/2021** (determinazione responsabile servizio 8 - n. 826/2021)

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. L'Amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa, ai sensi della DGC 181 del 04/11/2021 intende sostenere le piccole attività commerciali, artigianali e di servizio, come dettagliatamente indicate all'art. 3 che, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, hanno subito ripercussioni negative nell'esercizio della propria attività.

2- Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, viene prevista la presente procedura pubblica per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per un ammontare complessivo pari a 100'000,00 €.

#### **ART. 2 - CONTRIBUTO**

1- Il presente bando concerne l'erogazione *una tantum* del contributo a fondo perduto per spese di gestione, senza vincolo di rendicontazione, nella misura di 1'000,00 € (mille) per ciascun soggetto, secondo l'ordine graduatoria e fino a esaurimento delle risorse impegnate.

2- Ogni soggetto concorre per un solo contributo a prescindere dal numero delle unità locali presenti nel Comune di Colle di Val d'Elsa e a prescindere da eventuali diversi rami d'azienda.

#### **ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

**1- Sono ammesse alla erogazione del contributo comunale le attività che soddisfano le seguenti condizioni:**

a) possedere i requisiti quantitativi della microimpresa come da definizione di cui al DM 18/04/2005 "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*". Tale requisito concerne il soggetto giuridico nel suo complesso e non la sede operativa per la quale si concorre. Sono ammessi al contributo le imprese in senso stretto, i soggetti giuridici non classificabili come impresa purché iscritti in Camera di Commercio e dotati di partita Iva, i professionisti autonomi dotati di partita Iva.

b) avere sede operativa nel comune di Colle di Val d'Elsa;

c) di aver subito una perdita raffrontando il fatturato/corrispettivi, così come dettagliato all'art. 5, maggiore o uguale al 10%;

c) esercitare, come attività esclusiva o prevalente quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, le seguenti tipologie d'impresa. Qualora il soggetto richiedente non sia tenuto all'iscrizione al registro imprese, sarà tenuto conto dell'oggetto di attività come risultante da altra documentazione amministrativa ai sensi di legge:

1) commercio in sede fissa del settore non alimentare;

2) distributori stradali di carburante per autotrazione (intesi come gli esercenti gestori);

- 3) servizi alla persona, quali acconciatura, estetica, centri benessere;
- 4) imprese e professioni turistiche ai sensi della LR n. 86/2016 ad esclusione della locazione turistica e delle strutture per l'ospitalità collettiva;
- 5) attività agrituristiche ai sensi della LR n. 30/2003;
- 6) servizi della ristorazione al pubblico (bar - ristoranti - gelaterie - pasticcerie - pizzeria al taglio e simili, anche se a prevalenza artigianale);
- 7) agenzie di viaggi;
- 8) organizzazione di feste e cerimonie ivi comprese le imprese del catering;
- 9) palestre;
- 10) attività fotografica;
- 11) servizio di NCC e TAXI abilitato dal comune di Colle di Val d'Elsa;
- 12) gestori cinema, teatri e locali di trattenimento;
- 13) attività artigianali con prevalente realizzazione di manufatti ai fini della vendita diretta al dettaglio esercitata nella sede di produzione.

d) essere attività già in esercizio dalla data del 19/10/2020, coincidente con l'entrata in vigore del DPCM 18/10/2020 recante ulteriori misure restrittive ivi comprese quelle afferenti all'esercizio delle attività produttive.

**2- Non sono ammesse all'erogazione del contributo comunale, ancorché astrattamente rientranti nelle categorie ammesse, come prima indicate, le imprese che soddisfano le seguenti condizioni:**

a) ai fini della maggiore chiarezza circa la definizione delle attività oggetto del presente bando, sono escluse dal contributo, in considerazione dell'effettivo esercizio svolto durante il periodo di emergenza, ancorché afferenti, in senso lato, ad attività commerciali e di servizio alla persona, le seguenti tipologie di attività, intese come attività esclusiva o prevalente, quali risultanti dall'iscrizione al registro delle imprese:

- 1) edicole;
- 2) rivendite dei tabacchi;
- 3) farmacie;
- 4) parafarmacie;
- 5) esercizi commerciali alimentari;
- 6) panifici;
- 7) servizi di lavanderia;
- 8) pompe funebri;
- 9) esercizi per il commercio di qualsiasi tipologia tramite sistemi di comunicazione (Internet, ecc.);
- 10) esercizi per il commercio di qualsiasi tipologia tramite distributori automatici;

11) attività agricole e artigianali in genere, diverse da quelle di cui al comma 1;

b) Inoltre, sono esclusi dal contributo:

1) le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo;

2) coloro che svolgono esclusivamente o prevalentemente l'attività di "compro oro", in possesso di licenza di esercizio rilasciata dalla Questura.

#### **ART. 4 - REQUISITI DEI BENEFICIARI - AMMISSIBILITÀ**

1- I soggetti richiedenti in qualità di titolari o legali rappresentanti delle attività, in funzione della loro natura giuridica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede operativa nel Comune di Colle di Val d'Elsa, come risultante da iscrizione al Registro Imprese, non temporaneamente sospesa ed effettivamente operante al momento della presentazione della domanda di contributo. L'iscrizione al registro imprese è obbligatoria per le attività soggette all'obbligo ai sensi di legge;

b) non sospendere o cessare l'attività nei 6 mesi seguenti l'erogazione del contributo a pena di restituzione del contributo ricevuto;

c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa come da visura DURC o equivalente. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l'importo previsto verrà versato, in compensazione, agli enti competenti, ai sensi della legge n. 98/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis;

d) insussistenza e cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, relativamente ai soggetti individuati dall'art. 85 dello stesso decreto legislativo;

e) possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti morali previsti dalle relative normative riguardanti l'esercizio dell'attività svolta;

f) non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

g) rispettare il limite di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche fino a quella del 01/02/2021-2021/C 34/06;

h) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

i) non essere in contenzioso con l'Amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa;

l) essere in regola con il pagamento relativo a tributi o altre entrate di natura diversa al momento della presentazione della domanda di contributo fatta salva la compensazione del dovuto con il valore del contributo assegnato.

#### **ART. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PROCEDURA**

1- In caso di richieste di contributo per un ammontare eccedente l'importo complessivo dello stanziamento, si adottano le seguenti procedure e criteri:

a) sono redatte due graduatorie. Nella prima graduatoria (graduatoria 1) sono annoverate le attività che non hanno già percepito un contributo di cui alla determinazione del responsabile "Polizia Municipale, Protezione Civile, SUAP" n. 318/2020 (precedente bando per contributi emergenza Covid). Nella seconda graduatoria (graduatoria 2) sono annoverate le attività che, al contrario, hanno già percepito il contributo indicato.

b) sono ammesse al contributo, in via prioritaria, le attività di cui alla graduatoria 1. Una volta esaurita la graduatoria 1, le eventuali risorse rimanenti sono erogate tramite la graduatoria 2.

c) entrambe le graduatorie sono ordinate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità decrescente:

1.1) maggiore perdita raffrontando fatturato/corrispettivi del periodo marzo-aprile 2019 con fatturato/corrispettivi dello stesso periodo dell'anno 2020. La perdita è espressa in percentuale con un solo decimale;

1.2) per le attività avviate dopo il periodo marzo-aprile 2019, raffrontando fatturato/corrispettivi del mese di novembre 2020 e del mese di ottobre 2021;

3) attività non compresa nell'allegato 23 al DPCM 02/03/2021;

4) attività non compresa nell'allegato 1 al DPCM 22/03/2020;

5) data di presentazione della domanda intesa come "giorno - ora - minuto - secondo" dell'invio PEC (posta elettronica certificata).

2- L'istruttoria delle domande è svolta da una commissione giudicatrice nominata dal funzionario responsabile del Servizio Attività Produttive. La commissione, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 123/1998, valuterà la documentazione presentata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e predisporrà le graduatorie in base ai criteri indicati, al netto delle ipotesi di inammissibilità indicate nel presente bando.

3- Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata, il servizio comunale preposto provvederà a richiedere l'integrazione dei documenti. La documentazione integrativa dovrà essere presentata entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate nel termine dato, la domanda sarà istruita e giudicata in base alla documentazione già acquisita. Le integrazioni sono richieste tramite PEC all'indirizzo indicato in domanda quale casella eletta come domicilio elettronico. In alternativa, sarà usata la PEC con la quale è stata presentata la domanda.

4- La comunicazione di concessione del contributo sarà trasmessa, di norma, entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente bando, fatte salve eventuali integrazioni, come indicato al comma precedente.

## **ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1- La domanda deve essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del bando all'albo pretorio del comune di Colle di Val d'Elsa e fino al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Non saranno ammesse le domande presentate anteriormente o posteriormente a questo intervallo di tempo.

2- La domanda deve essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC comunale: [COMUNE.COLLEVALDELSA@POSTECERT.IT](mailto:COMUNE.COLLEVALDELSA@POSTECERT.IT), utilizzando il modello in allegato al presente bando e allegando quanto lì previsto. Il modello è approvato unitamente al presente bando

come parte integrante e sostanziale. L'uso di una modalità alternativa alla PEC o il mancato uso del modello di domanda comportano la non ammissibilità della domanda.

3- Nell'oggetto della PEC indicare: RICHIESTA CONTRIBUTO - BANDO EMERGENZA COVID.

4- Ai fini della validità formale della domanda e, quindi, della sua ammissibilità, il richiedente e gli altri eventuali firmatari della modulistica (altri legali rappresentanti / procuratore) devono precedere alla sottoscrizione. La sottoscrizione può essere effettuata con firma grafica su carta oppure con firma digitale. In particolare:

a) firmare manualmente il modello cartaceo, procedere a scansione allegando copia del documento di identità di tutti coloro che hanno apposto firma grafica. In questo caso l'allegazione della copia del documento di identità è condizione necessaria di ricevibilità.

b) apporre firma digitale (firma elettronica qualificata) sul modello compilato e scansionato da parte di tutti coloro che procedono a dichiarazione.

5- Ai fini della corretta presentazione delle domande, e quindi della ammissibilità delle stesse, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

a) per la corretta presentazione della domanda occorre una casella di posta certificata (PEC) dalla quale inviare la documentazione all'indirizzo PEC comunale indicato prima, non inserire in cc altri indirizzi;

b) in allegato alla PEC saranno apposti i files con estensione ".pdf" sia nel caso di firma cartacea sia nel caso di firma digitale (la firma digitale sarà apposta sul file ".pdf");

c) se il soggetto (titolare o legale rappresentante) che presenta la domanda non è in possesso o sia impossibilitato ad utilizzare propria PEC (PEC personale o aziendale), occorre che lo stesso proceda alla sottoscrizione di apposita procura verso un terzo utilizzando il modello in allegato alla domanda. Il modello di procura dovrà essere sottoscritto, con una delle modalità indicate al punto 4, sia dal dichiarante che dal procuratore;

e) per coloro che firmano digitalmente non è obbligatorio allegare copia del documento di identità dato che la firma digitale dà la certezza del nesso fra soggetto e volontà dichiarativa. Coloro che firmano graficamente hanno l'obbligo di allegare copia del documento di identità.

6- In allegato alla domanda dovrà essere apposta l'autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti così come individuati dall'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 (si veda apposita parte del modello). Si ripete che per tutti coloro che firmano su carta prima della scansione è obbligatorio allegare copia del documento di identità.

7- Ai sensi del DPR n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005, la domanda priva della firma o della copia del documento di identità (in caso di firma grafica) non produce effetti giuridici. La presenza del documento è un pre-requisito legale di validità della dichiarazione. Le cause di inammissibilità non possono essere oggetto di soccorso istruttorio.

## **ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1- La domanda di partecipazione al bando ha valore di richiesta di erogazione del contributo nel rispetto delle condizioni e della procedura dello stesso bando.

2- Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Amministrazione comunale in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario così come indicato in domanda.

3- I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è al lordo di eventuali ritenute di legge e l'erogazione avverrà al netto delle eventuali compensazioni così come indicate all'art. 4.

#### **ART. 8 - CONTROLLI E PROCEDIMENTO**

1- Ai sensi dell'art. 264 del decreto-legge n. 34/2020, *nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

2- Ai sensi del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. A questo fine, si prevede di effettuare i controlli su almeno il 20% delle domande ammesse al contributo. Per il controllo sulla perdita del fatturato/corrispettivi sarà richiesta una relazione redatta da commercialista.

3- Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1- Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 l'Amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa, in qualità di titolare del trattamento entra in possesso dei dati personali, identificativi dei richiedenti per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge per le finalità indicate nel presente avviso, come da domanda allegata al presente bando quale parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CONTATTI**

1- Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Rabazzi, in qualità di responsabile facente funzione dirigenziale del "Servizio comunale 8", fra cui "SUAP Attività Economiche".

2- Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet istituzionale dove è possibile scaricare anche l'allegato modello di richiesta.

3- Per informazioni rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Colle di Val d'Elsa, ubicato in Colle di Val d'Elsa, via Martiri della Libertà n. 44/A.

Telefono: 0577 924683

Mail: [suap@comune.collevaldelsa.it](mailto:suap@comune.collevaldelsa.it)